



CITTÀ DI CHIVASSO

**REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI**

Approvato con deliberazione di C.C. n 16 del 30/03/2015

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — PREMESSA

Gli impianti sportivi del Comune di Chivasso e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'amministrazione comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi - amatoriali, di base, agonistici e di vertice - ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa.

L'utilizzo degli impianti sportivi facenti parte delle scuole pubbliche è regolato in conformità all'articolo 96 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, agli indirizzi del Consiglio Scolastico e al presente Regolamento.

Il Comune di Chivasso promuove, coordina e disciplina l'utilizzo degli impianti di cui al successivo articolo e adotta i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli obiettivi definiti dall'amministrazione comunale

Art. 2 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Alla data di adozione del presente regolamento sono individuati i seguenti impianti di proprietà comunale destinati ad uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale nell'ambito dell'organizzazione delle risorse esistenti, volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport:

- a) Campo Sportivo Paolo Rava
- b) Campo Sportivo Ettore Pastore
- c) Campo Sportivo Montegiove
- d) Piscina e impianti di Via Gerbido
- e) Centro Polivalente Palalancia
- f) Palestre comunali.
- g) Campo di calcetto presso il Campus delle Associazioni

Gli impianti sportivi che entreranno in futuro nella disponibilità del Comune formeranno oggetto di ulteriori ricognizioni in relazione alla loro tipologia e alle caratteristiche tecniche.

Art. 3- MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Le tipologie della gestione utilizzate dal Comune di Chivasso saranno le seguenti:

- a) appalto a terzi di norma per gli impianti a rilevanza imprenditoriale;
- b) concessione in uso e gestione, di norma per impianti senza rilevanza imprenditoriale;
- c) gestione diretta.

Nella forma della gestione diretta potranno, all'occorrenza, essere attivati appalti o convenzioni per la esecuzione delle prestazioni di servizio necessarie.

La Civica Amministrazione valuta e determina la forma e le modalità di gestione degli impianti in ordine a economicità, convenienza, ricaduta territoriale e l'opportunità di attivare, in ossequio ai principi di legge, differenti forme di collaborazione atte a valorizzare l'apporto dell'associazionismo sportivo locale.

Art. 4- CONCESSIONE IN USO EXTRASCOLASTICO DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI.

Le strutture sportive annesse agli edifici scolastici sono destinate, in via prioritaria, all'uso scolastico. Compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive

organizzate dall'Istituto scolastico, le strutture sono concesse a terzi per l'uso in orario extrascolastico, secondo la legislazione nazionale o regionale vigente.

Ai fini di cui al comma precedente si realizza una coerente attività di programmazione basata su una puntuale e precisa definizione degli spazi disponibili, tenuto conto altresì dell'ampliamento nel tempo del patrimonio sportivo del Comune e della sua oggettiva fruibilità.

La definizione degli spazi disponibili è altresì subordinata al rilascio, previa richiesta, del nulla - osta da parte dell'istituto scolastico competente, ai sensi di legge. Sulla richiesta si pronuncia il Consiglio di istituto. Il nulla-osta è reso entro i termini che il Comune si riserva di stabilire nella richiesta e viene allegato al disciplinare di utilizzo redatta dalla struttura comunale competente per lo sport

TITOLO II

MODALITA' DI GESTIONE DI IMPIANTI A RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art. 5 — L'APPALTO A TERZI

La Civica Amministrazione ha la facoltà di esternalizzare la gestione di impianti sportivi di sua proprietà affidandone la gestione a terzi attraverso gara nelle forme previste dalla legislazione vigente.

In tal caso il capitolato d'appalto, oltre a prevedere le norme di rapporto tra il Comune e l'appaltatore, conterrà, nei termini di cui al presente regolamento, fatta salva la peculiarità dell'impianto, indicazioni circa:

- a) modalità di utilizzo e di concessione in uso temporanea a terzi;
- b) indirizzi di tariffazione;
- c) riserva di utilizzo da parte del Comune
- d) **riserva di utilizzo con tariffe agevolate stabilite dall'Amministrazione per le Società Sportive iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Chivasso**
- e) ogni altra indicazione di cautela opportuna alla salvaguardia dell'uso pubblico dell'impianto.

TITOLO III

MODALITA' DI GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art. 6 — MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

In conformità a quanto previsto dall'art. 90, comma 25, della legge 27.12.2002, n. 289, la gestione degli impianti senza rilevanza economica può essere affidata, in via preferenziale, ad associazioni sportive e dilettantistiche senza fini di lucro, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso.

La Giunta Comunale, all'atto dell'individuazione del soggetto a cui affidare la conduzione degli impianti di cui sopra, preferendo in via prioritari le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro con sede legale e operativa nel territorio di Chivasso, iscritte all'Albo delle Associazioni, delibera mediante apposita convenzione:

- a. la disciplina dei servizi di gestione e sorveglianza dell'impianto a carico del concessionario;
- b. la determinazione dell'eventuale corrispettivo a favore dell'Ente;
- c. la suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- d. la durata della concessione.
- e. la riserva di spazi assegnabili dal Comune con concessione d'uso temporanea

f. la possibilità del concessionario di effettuare assegnazioni temporanee degli impianti con riscossione di tariffa concordata.

La buona conduzione dell'impianto è condizione necessaria per il mantenimento della convenzione.

Sono elementi costitutivi delle convenzioni i seguenti principi:

- 1) fruizione delle strutture consentita a tutti i cittadini singoli ed associati, privilegiando le attività di particolare valore educativo e riservando fasce orarie alle diverse utenze (scuole, corsi, allenamento società sportive);
- 2) divisione degli oneri a carico dell'Amministrazione e a carico degli enti, degli organismi e delle associazioni sportive. In generale al Comune competono gli interventi di straordinaria manutenzione, alla società, quelli di ordinaria manutenzione, oltre alle spese di conduzione, i consumi, comprese la volturazione delle utenze, personale, pulizie, disinfezione e custodia;
- 3) gestione dell'impianto nel rispetto della buona conservazione dell'immobile, dell'arredamento e delle attrezzature;
- 4) divieto di intenti speculativi e di modifica della destinazione delle strutture;
- 5) diritto di precedenza delle manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale nei confronti di qualsiasi altra manifestazione, previa consultazione con gli enti, gli organismi e le associazioni sportive;
- 6) ricerca della massima efficienza nella conduzione degli impianti e nella organizzazione dell'attività a tutela preminente dei fruitori nell'obiettivo della massima qualità sportiva;
- 7) descrizione precisa dell'impianto, delle attrezzature e apparecchiature. Il concessionario, previa comunicazione al Comune può, a proprie spese, aumentare la dotazione di strutture sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità della struttura, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute: le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario;
- 8) responsabilità civili, per danni derivanti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, nonché per danni o incidenti derivanti da gare, allenamenti e manifestazioni e ancora per danni imputabili a terzi, a carico del concessionario;
- 9) obbligo dell'applicazione delle tariffe a terzi stabilite dalla Giunta Comunale;
- 10) divieto di sub-gestione, anche parziale;
- 11) revoca per mancato rispetto delle disposizioni relative ai criteri di utilizzazione dell'impianto.

Art.7 — CONTABILITÀ E RENDICONTO

Il concessionario presenta annualmente all'Amministrazione comunale, entro il 31 Marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, apposito rendiconto economico in cui saranno evidenziate – opportunamente separate – la contabilità commerciale e quella istituzionale.

In particolare nella contabilità dovranno essere evidenziate le spese sostenute nell'anno sportivo precedente e tutte le entrate e i proventi, nessuno escluso, riconducibili alla concessione dell'impianto (es. attività commerciali: proventi da somministrazione alimenti/bevande, bar, pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.; attività istituzionali: quote associative, iscrizioni, tariffe, contributi, ecc.)

Art. 8 — OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di Assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture sportive a tutela degli atleti, del pubblico e di tutte le persone che accedono ai suddetti impianti **con massimali da definire in sede di convenzione.**

Il Comune non risponde dei danni che possono derivare a persone o cose a causa di incuria, imperizia o negligenza del concessionario nell'utilizzo delle strutture sportive concesse, né al mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi riferiti al personale di cui si avvale il concessionario o a terzi.

TITOLO IV

GESTIONE DIRETTA DI IMPIANTI CON/SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

Art.9 — ASSEGNAZIONE D'USO TEMPORANEO

L'utilizzo degli impianti avverrà mediante apposita assegnazione d'uso temporanea, rilasciata dal Comune ovvero dal concessionario dell'uso e gestione o dall'appaltatore, qualora consentito dalle relative convenzioni nelle seguenti forme:

- stagionale: attività che abbracciano, di norma, con più di un appuntamento mensile, un intero anno sportivo, ovvero una stagione artistica o culturale;
- periodica: attività di norma ricorrente nell'arco annuale;
- saltuaria: attività sporadica normalmente esaurita in limitate occasioni.

L'assegnatario dell'uso temporaneo dell'impianto è sottoposto alle norme ed agli obblighi di cui agli articoli 14 e seguenti e al pagamento della tariffa prevista dalla Civica Amministrazione.

Art.10 — TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione d'uso temporaneo degli impianti oggetto del presente regolamento è subordinata alla presentazione di specifica istanza, sottoscritta dal responsabile dello svolgimento dell'attività inoltrata al competente Ufficio Sport entro i termini previsti da specifici disciplinari approvati dalla Giunta Comunale.

L'istanza deve contenere l'indicazione:

- delle strutture sportive richieste in concessione, comunque non superiore a tre
- delle discipline da praticare
- della tipologia di utenza a cui si rivolge
- del possesso di tutti i requisiti previsti nel presente regolamento e nei disciplinari approvati dalla Giunta Comunale

Art.11 — PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Le domande vengono istruite dall'Ufficio Sport che provvede a redigere il programma di utilizzo degli impianti.

In caso di mancata assegnazione dell'impianto deve essere comunque data tempestiva comunicazione agli interessati.

In via eccezionale e compatibilmente con la disponibilità delle strutture potranno essere accolte domande di assegnazione pervenute al di fuori dei termini di cui all'articolo 10.

L'assegnazione d'uso temporanea di competenza comunale è disposta dal Dirigente del Servizio Sport con la sottoscrizione, congiuntamente al legale rappresentante dell'ente assegnatario, di apposito disciplinare, nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente.

Possono essere disposte assegnazioni d'uso di tipo stagionale o periodico nelle more di completa redazione del programma per l'uso degli impianti.

L'assegnazione da parte del dirigente non viene disposta nel caso di crediti vantati dal Comune nei confronti del richiedente riferiti a somme pregresse e non versate o per le quali non siano state rispettate le scadenze dei piani di rientro eventualmente concessi.

ART. 12 — CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Il Comune, nel caso di più istanze concomitanti, valuterà ogni possibile forma di mediazione del rapporto con i richiedenti mirando ad armonizzare, nell'ottica di un miglior utilizzo globale della impiantistica, le richieste stesse.

Al verificarsi della impossibilità di mediazione, l'assegnazione dell'impianto verrà effettuata con riferimento alle sottospecificate tipologie dell'attività per la quale essa è richiesta nel rispetto degli ordini di priorità oltre schematizzati:

TIPOLOGIA "A" attività di particolare rilevanza:

1. iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune, ovvero per le quali la Giunta Comunale riconosca il valore di immagine per la città;
2. attività rivolta a disabili, invalidi civili o del lavoro, anziani e a categorie equiparate, svolta da :
 - a) Enti o gruppi iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Chivasso;
 - b) Enti o gruppi non iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Chivasso
3. attività della protezione civile e del soccorso in genere se sostanziate in esercitazione o in dimostrazione.
4. attività o manifestazioni rivestenti importanza sul piano sociale, politico, culturale, religioso

TIPOLOGIA "B" attività sportive e motorie:

5. attività agonistica organizzata da Federazioni del CONI, in campionati di livello
 - a) nazionale,
 - b) regionale,
 - c) provinciale,
 - d) locale;
 6. attività agonistica organizzata da Enti di promozione sportiva, in campionati di livello
 - a) nazionale,
 - b) regionale,
 - c) provinciale,
 - d) locale;
 7. attività sportiva di allenamento o di avviamento allo sport di società del CONI o di Enti di promozione sportiva di sodalizi/scuole che svolgono:
 - a) attività dei settori semiprofessionistico e professionistico
 - b) attività del settore scolastico,
 - c) attività del settore giovanile;
 8. attività sportiva e motoria di società/sodalizi anche se non partecipanti a campionati
- Nei limiti delle possibilità di mediazione contemplate al 1° comma, la priorità sarà accordata nell'ordine alle assegnazioni di carattere stagionale, periodico e saltuario.

A parità di caratteristiche prevalgono, nell'ordine:

- a) iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Chivasso dell'utilizzatore,
- b) attività sportive perfettamente compatibili con la destinazione dell'impianto,
- c) regolarità di precedenti pagamenti nei termini indicati dall'Amministrazione,
- d) assenza di contestazioni elevate da parte del Comune,
- e) ordine cronologico di accettazione della domanda al protocollo.

Priorità differenti possono essere enunciate dalla Civica Amministrazione per impianti che, per loro caratteristica, siano soggetti a differenti normative

ART. 13 — NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO

Tutti gli impianti sportivi comunali vengono assegnati previo il pagamento della tariffa determinata dall'amministrazione comunale.

La Giunta Comunale determina la tariffa per l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con possibilità di articolare la medesima tenendo conto di tutti o parte dei seguenti elementi:

- tipologia dell'impianto,
- età della utenza,
- tipologia della attività,
- fascia oraria di utilizzo,
- altri elementi coordinati ai predetti o dettati da nuove esigenze.

Il pagamento della tariffa per la assegnazione saltuaria o periodica degli impianti deve essere effettuato anticipatamente e comunque non oltre il due giorni lavorativi precedenti l'attività.

Qualora la concessione richiesta abbia carattere stagionale, il pagamento della relativa tariffa può essere frazionato in quote. In tal caso la riscossione avviene mediante pagamento di un importo annuale rapportato alle ore di utilizzo richieste, frazionabile in rate secondo quanto disposto dalla Giunta Comunale.

L'assegnatario deve consegnare ricevuta dell'avvenuto pagamento all'ufficio comunale competente. Il mancato pagamento della tariffa entro i termini indicati ovvero l'omessa presentazione all'ufficio comunale competente della ricevuta di versamento, comporta il diniego o la revoca della assegnazione.

Nel caso di mancato utilizzo della struttura l'assegnatario dovrà comunicarlo preventivamente per iscritto (almeno 5 giorni lavorativi) all'Ufficio Sport, salvo cause di forza maggiore. Le somme eventualmente già versate verranno detratte dalla rata finale. Non saranno prese in considerazione, al riguardo, comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva gli spazi disponibili saranno assegnati alle associazioni le cui richieste sono rimaste inevase, tenuto conto dei criteri di cui all'art.12

Art.14 — MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

a) Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi, una volta rilasciata l'autorizzazione devono essere rispettati e ciascuna struttura dovrà essere tassativamente liberata al termine della fascia oraria indicata nel disciplinare.

b) Gli utenti sono tenuti ad osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi: a indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purchè compatibile con la destinazione d'uso dell'impianto; a non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata la concessione

c) Possono accedere agli impianti e ai servizi annessi solo gli utenti che abbiano avuto l'autorizzazione che dovrà essere sempre custodita dal referente del gruppo sportivo durante lo svolgimento dell'attività. Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'ingresso e la permanenza nell'impianto è consentito solo se accompagnati da un insegnante della scuola appositamente incaricato dal dirigente scolastico

d) L'ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco per gli allenamenti e le competizioni è limitato alle persone espressamente autorizzate dai competenti regolamenti federali, qualora esistenti, ovvero ai soggetti impegnati nell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

e) L'uso degli impianti, sia per le manifestazioni sportive sia per quelle extrasportive compatibili, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza.

f) Fa carico all'assegnatario ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista, - quali licenze, presenza di personale medico/paramedico, forza dell'ordine, del soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, - nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.

Il Comune è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento dell'attività.

Il titolare della assegnazione risponde altresì:

- di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione di attività o dal relativo pubblico;

- di qualsiasi infortunio a persone e di qualsiasi danno a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti sportivi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da un uso non corretto della struttura da parte degli assegnatari.

Art.15 – ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sportivi sono specificati nei relativi disciplinari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso, in appositi spazi a tal fine individuati a cura dell'amministrazione Comunale.

Art.16— CONTROLLO

Il Comune ha la piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri dipendenti. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, dopo e durante lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

Il Comune – ovvero il concessionario o l'appaltatore della gestione – si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi, anche tramite propri funzionari, o personale appositamente incaricato, chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine o il buon funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 17 - ATTREZZATURE

Tutti gli attrezzi, palloni, indumenti e altro materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o di società assegnatarie, non possono essere depositati nei locali dei singoli impianti, salvo espressa autorizzazione e senza ulteriore responsabilità a carico del gestore, dell'appaltatore, del Comune o della Scuola.

L'Amministrazione Comunale e gli addetti agli impianti sportivi non risponderanno di eventuali furti o ammanchi che dovessero essere lamentati dagli utenti.

Art. 18 – ACCESSO DEL PUBBLICO

L'accesso del pubblico alle strutture allo stesso destinate è consentito esclusivamente ove la competente commissione, ovvero l'Ufficio Tecnico preposto abbia provveduto, qualora dovuto, al rilascio dell'attestazione di agibilità.

Fa carico all'assegnatario assicurare che il numero degli spettatori sia conforme ai limiti consentiti.

Art.19 – PUBBLICITA'

Negli impianti sportivi comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata e su spazi tali da non compromettere l'attività sportiva e appositamente indicati dai competenti uffici comunali.

I cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

All'interno degli impianti sportivi è altresì vietato – se non espressamente autorizzato – la somministrazione di alimenti e bevande di qualunque genere.

Art.20 — DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle autorizzate, sub-concedere talmente o parzialmente a terzi gli spazi assegnati in uso;
- introdurre animali di qualsiasi specie all'interno degli impianti sportivi o delle strutture annesse, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e di deroghe in caso di manifestazioni specifiche.
- fumare in tutti gli impianti.

- trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia.
- accedere ai locali di eventuali scuole adiacenti all'impianto.
- introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture.
- abbandonare, nei locali degli impianti, attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
- tenere comportamenti che denotano inadeguato senso di responsabilità (per. es. utilizzare impropriamente spogliatoi, docce e servizi igienici, portare calzature inadeguate e/o sporche, consentire al pubblico di appropriarsi di spazi non destinati specificamente allo stesso, ecc.)

Art.21 — ALTRI OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

Qualora l'impianto sia gestito direttamente dal Comune, l'assegnatario d'uso temporaneo è responsabile e obbligato ad effettuare la sorveglianza e custodia degli impianti nel corso del loro utilizzo, e salvo diversa previsione degli specifici disciplinari di utilizzo a :

- a) chiusura dell'impianto a fine dell'attività;
- b) pulizia dell'impianto e degli altri locali utilizzati;
- c) riordino delle attrezzature impiegate;
- d) sanificazione delle attrezzature medesime.

Art.22 – OSSERVANZA DI NORME

E' fatto obbligo all'assegnatario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande che abbiano attinenza con l'utilizzo di impianti pubblici.

Ulteriori norme comportamentali e protocolli d'uso più specifici possono essere dettati, in sintonia con il presente regolamento, per la singolarità di taluni impianti.

Art.23 — SALVAGUARDIA DEL COMUNE — SOSPENSIONE ASSEGNAZIONE

L'uso degli impianti sportivi può essere temporaneamente sospeso dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e extrasportive (iniziative scolastiche, saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo, ecc.) per le quali il Comune non disponga di altri spazi o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti o di sicurezza pubblica.

Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo, a dare comunicazione della sospensione ai soggetti che fruiscono dell'impianto sportivo. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti sportivi non siano agibili e l'attività negli stessi venga interrotta ad insindacabile giudizio del Servizio competente. Per le sospensioni nulla è dovuto, né dall'utilizzatore, né dal Comune.

Art.24 — SALVAGUARDIA DEL COMUNE — REVOCA ASSEGNAZIONE

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 6, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, o per aver dichiarato il falso sulla richiesta d'utilizzo, il Responsabile del Servizio Sport ha facoltà di revocare l'autorizzazione con effetto immediato, sentito l'Assessore allo Sport, fermo restando l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento delle somme dovute, siano esse oneri tariffari e/o risarcimenti di danni, e senza possibilità, per il medesimo, di richiedere nessun indennizzo.

La revoca dell'autorizzazione può essere temporanea o definitiva.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'autorizzazione all'uso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Nel caso di azioni delittuose, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di procedere alla immediata segnalazione alla Procura della Repubblica.

Sarà altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale interdire dall'uso degli impianti gli Enti, gli organismi e le associazioni sportive responsabili di danni provocati da propri iscritti.

ART. 25 — OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI - RESPONSABILITÀ

L'assegnatario o i concessionari a qualsiasi titolo sono garanti della applicazione integrale del presente regolamento.

L'assegnatario d'uso temporaneo sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza della concessione dell'impianto, sollevando conseguentemente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

A tal fine è richiesta la stipula di un'adeguata polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di Assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture sportive a tutela degli atleti, del pubblico e di tutte le persone che accedono ai suddetti impianti, valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali, il cui massimale di copertura non può essere inferiore a €300.000,00, per danni alle cose e agli impianti e di €500.000,00 per le persone

Art.26 — DANNI

Gli utilizzatori sono direttamente responsabili di ogni danno che possa essere arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi, anche qualora commessi da atleti e persone ospitate negli impianti loro concessi.

L'ufficio comunale preposto ha l'obbligo di richiedere la rifusione dei danni arrecati direttamente o dal pubblico eventualmente presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

L'assegnazione d'uso temporaneo può essere revocata sino al risarcimento dei danni causati.

Nei casi di recidiva o di particolare gravità, la civica amministrazione non potrà dar corso a nuove concessioni in capo ai gruppi o sodalizi interessati per almeno 12 mesi successivi alla data in cui si sono verificati gli eventi contestati

Art.27 — SANZIONI

L'eventuale infrazione a una delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà sanzionata, ferma restandone la responsabilità civile o penale a carico di concessionario dell'uso, mediante applicazione di una penalità da determinarsi tra l'importo minimo di € 200,00 e l'importo massimo di € 3.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di recidiva – che si verifichi nella stessa stagione sportiva o nello stesso anno solare – i minimi sono raddoppiati.

L'ufficio comunale, accertata la negligenza da parte dell'assegnatario nell'osservanza degli obblighi contenuti nell'atto di assegnazione e nel presente regolamento, potrà disporre l'immediata revoca della assegnazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

La disapplicazione della penalità è consentita solo nel caso in cui l'assegnatario dimostri che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.

Nel caso la violazione consista nell'utilizzo di un impianto senza che sia stata preventivamente rilasciata la prescritta autorizzazione, ovvero al di fuori dell'orario previsto nella stessa autorizzazione, l'ammontare minimo della sanzione viene elevato da tre a dieci volte l'ammontare della tariffa applicabile, senza pregiudizio per altre e più gravi sanzioni previste da particolari disposizioni di legge

Art.28 — RECLAMI

Gli utenti cui il Comune abbia rilasciato una assegnazione per uso temporaneo dovranno indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente ed esclusivamente al competente servizio comunale.

Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Art.29— NORME FINALI

Le norme contenute nel presente regolamento si intendono inserite immediatamente in tutte le assegnazioni in corso a far data dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Il concessionario non può in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente regolamento o di quelle disposte nell'atto di assegnazione